

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000859 del 30/06/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO BAR PRESSO IL PRESIDIO RIABILITATIVO ``T. BORSALINO`` STIPULATA, AI SENSI DALL`ART. 5 LEGGE 381/91 E S.M.I., CON LA COOPERATIVA SOCIALE ``COOMPANY E C `` DI ALESSANDRIA. ESERCIZIO DELL`OPZIONE CONTRATTUALE DI RINNOVO DELLA DURATA DI TRENTASEI MESI.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L`Estensore: **Repetto Noemi**

Data 30/06/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell`istruttoria effettuata, attesta che l`atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 30/06/2025

Proposta: 0000885 del 30/06/2025

Hash proposta: 2081a460da250485cc3f1620e68a5ecc005a303d00a3013b464c6d6d0e0fc916

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO BAR PRESSO IL PRESIDIO RIABILITATIVO "T. BORSALINO" STIPULATA, AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91 E S.M.I., CON LA COOPERATIVA SOCIALE "COOMPANY E C" DI ALESSANDRIA. ESERCIZIO DELL'OPZIONE CONTRATTUALE DI RINNOVO DELLA DURATA DI TRENTASEI MESI.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott. Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTA la L. 381/1991 e s.m.i. "Disciplina delle cooperative sociali", la L.R. 18/1994 "Norme di attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381", le DD.GG. n. 178-43880 del 14 marzo 1995 e n. 79-2953 del 22 maggio 2006, nonché le modalità attuative delle disposizioni predette esplicitate nella nota Regione Piemonte prot. n. 3423/DB del 19 marzo 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 nr. 50 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

RICHIAMATA la determinazione n. 1975 del 20.12.2021 con la quale questa Azienda affidava, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 e s.m.i., la concessione del servizio bar presso il Presidio Riabilitativo "T. Borsalino" alla cooperativa Sociale di tipo B) Coompany & SCS, con sede in Via delle Orfanelle, 25 - 15121 Alessandria (P.I. 01576870065), per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni tre;

PRESO ATTO che tale concessione prevede l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (tavola calda e fredda), a servizio dei dipendenti dell'AOU AL e dell'utenza che accede alla medesima struttura durante gli orari di apertura stabiliti a cooperativa sociale di tipo b), iscritta all'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, della L. 381/91 e s.m.i., con impiego di persone svantaggiate pari almeno al 30% dei lavoratori complessivamente occupati;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali" al comma 2 stabilisce che: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;(...)"*
- la presente fattispecie rientra nei c.d. "procedimenti in corso" ai sensi del richiamato art. 226, comma 2, lett. b), atteso che la determina di affidamento della presente concessione è stata approvata in data 21.06.2022, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e pertanto la procedura di affidamento ed il relativo contratto sono disciplinati dalla previgente normativa, ovvero dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni derogatorie di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020;

RICHIAMATO il dettato dell'articolo 106, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"*: (...) *I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."*;

ACQUISITA agli atti la relazione sull'attività svolta dalla cooperativa sociale con il Centro Down di Alessandria ODV nell'ambito del progetto di inserimento lavorativo "Non il Solito Bar" che ha permesso di avviare un laboratorio protetto per soggetti con disabilità cognitiva e sensoriale, all'interno degli spazi del bar dell'Ospedale Borsalino;

RAVVISATO, pertanto, l'interesse di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria a garantire il servizio di che trattasi rinnovando l'accordo in essere per una durata triennale in considerazione delle finalità di inclusione e di avviamento al lavoro del personale svantaggiato impiegato nella gestione dell'attività;

RITENUTO di esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale di 36 mesi, a condizioni economiche invariate, esercitando l'opzione prevista nel disciplinare di gara, questa S.C. ha inviato alla summenzionata cooperativa sociale la comunicazione tramite pec, con nota protocollo n. 15912 del 18.06.2025;

DATO ATTO che:

- le condizioni e le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio bar interno sono state definite e regolamentate in apposita convenzione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;
- i locali destinati a tale attività trovano collocazione al piano seminterrato del Presidio Ospedaliero Riabilitativo "T. Borsalino" e sono concessi dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, a titolo di comodato d'uso gratuito, per il solo uso di gestione bar, comprensivi della fornitura di acqua, riscaldamento/condizionamento, impianto antincendio ed allacciamento alle linee telefoniche;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti sono a carico dall'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- il compenso corrisposto dal gestore, pari a € 1.000,00/anno, deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione;

DATA EVIDENZA che in merito all' art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG, assunto in fase di gara, risulta capiente e pertanto resta invariato;

RILEVATO che il rinnovo della concessione relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà effettuato per anni tre, e comporta un introito annuale forfettario di € 1.000,00 (oltre IVA) da contabilizzare sul conto economico 4.50.02.32 "Altre entrate" dei bilanci di previsione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria nei rispettivi esercizi di competenza;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento dà origine a rischi da interferenze e, pertanto, sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

PRECISATO che la durata del rinnovo contrattuale, stabilito in mesi 36 dagli atti di gara, potrà essere interrotta anticipatamente qualora si addivenga, prima della scadenza, all'attivazione di nuova concessione per l'utilizzo del servizio bar in argomento;

RITENUTO, pertanto, di proporre il rinnovo triennale della concessione del servizio bar per il Presidio Riabilitativo "T. Borsalino" in capo alla cooperativa sociale Coompany & C.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- di esercitare l'opzione di rinnovo per la durata di 36 mesi, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., prevista dal Disciplinare di gara, della convenzione relativa alla concessione del servizio bar presso il Presidio Riabilitativo "T. Borsalino" in capo alla cooperativa Sociale di tipo B) Coompany & SCS, con sede in Via delle Orfanelle, 25 -

- 15121 Alessandria (P.I. 01576870065), salvo interruzione anticipata qualora si addivenga, prima della scadenza, all'attivazione di nuova concessione per l'utilizzo del servizio bar in argomento;
- di dare atto che le condizioni e le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio bar interno sono state definite e regolamentate in apposita convenzione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;
 - di precisare che la cooperativa corrisponderà all'Azienda Ospedaliera, a titolo di canone forfettario, un corrispettivo annuale derivante dai servizi forniti dell'importo di Euro 1.000,00 (oltre I.V.A.) che verrà contabilizzato sul conto economico 4.50.02.32 "Altre entrate" dei bilanci di previsione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria suddiviso nei rispettivi esercizi di competenza;
 - di precisare che alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. Z9E3481F26 da utilizzare da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
 - di evidenziare che il servizio oggetto del presente provvedimento dà origine a rischi da interferenze e, pertanto, sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente";
 - **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di procedere al rinnovo della concessione oggetto del presente provvedimento.**

IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Ferrando

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA OSPEDALIERA

“SS. ANTONIO E BIAGIO - C. ARRIGO” di ALESSANDRIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO PRESSO IL PRESIDIO RIABILITATIVO “T. BORSALINO” FINALIZZATO A CREARE OPPORTUNITA’ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE (EX ART. 5 L. 381/1991 E S.M.I.).

§ § § §

Il presente contratto viene sottoscritto a firma digitale tra le parti:

Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con sede in Alessandria, Via Venezia n. 16 - Partita IVA 01640560064 - nella persona del Direttore f.f. della S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali, dott. Luigi Rizzo, di seguito denominata “Azienda”

E

La Cooperativa sociale Coompany & Soc. Coop. Soc., con sede in Alessandria, P.I. 01576870065- iscritta all’Albo Provinciale/Regionale cooperative a mutualità prevalente - sez. B con il n. Prot. Gen A123843 dal 25.03.2005, di seguito denominata “Cooperativa”, in persona del suo legale rappresentante p.t., Lara Bruciamacchie nata a Alessandria il 12.4.1974, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Cooperativa stessa.

Visti gli artt. 4, 5 e 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. in materia di disciplina delle cooperative sociali;

Visti gli artt. 6, 10, 11 e 13 della L.R. n.18/1994 e s.m.i. di attuazione della L.381/1991 e s.m.i;

Vista la L.R. 09.06.94, n.18 e s.m.i. di attuazione della L. n. 381/91 e s.m.i.;

Viste le disposizioni del C.C. riferite alla tipologia di contratti in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici.

PREMESSO che:

- la Cooperativa è stata individuata a seguito di procedura competitiva di tipo negoziato e si è resa disponibile a fornire il servizio richiesto dall'Azienda, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia di cooperazione sociale e di inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate;

- l'Azienda con propria Determinazione nr. 1975 del 20/12/2021 ha disposto l'affidamento in concessione alla Cooperativa dell'esercizio dell'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande (tavola calda e fredda) a servizio dei propri dipendenti e dell'utenza che accede alla medesima struttura durante gli orari di apertura stabiliti;

- gli spazi destinati a tale attività trovano collocazione al piano seminterrato del Presidio Ospedaliero "T. Borsalino" e sono meglio identificati nelle allegate planimetrie (Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'Azienda Ospedaliera con l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto si propone di:

§ inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate, come da art. 4 della Legge 381/1991 e s.m.i.;

§ sviluppare la cooperazione sociale nella Provincia di Alessandria, con particolare riferimento alle formule consortili di qualificazione professionale ed economica dei servizi offerti;

- la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale ed è in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante in data 14/12/2021;

- la Cooperativa ha tra gli scopi statutari l'inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, destinandoli allo svolgimento di varie attività, quali fra le altre:

- progettazione, orientamento e tutoraggio in relazione alle politiche attive del lavoro, autonomamente o in collaborazione con altri enti;

- gestione dei locali ed esercizi pubblici, gestione di mense, strutture turistiche ed extraturistiche, turismo sociale e servizi di promozione ad esso collegato;

- gestione di servizi di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e/o eventuale loro trasporto e relativa distribuzione, catering;

- pulizia, disinfezione, disinfestazione e commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti connessi con tali attività, con le relative autorizzazioni;

- la suddetta Cooperativa garantisce, altresì, che le persone svantaggiate impiegate nello svolgimento delle attività di cui sopra costituiscono il 30 % del totale dei lavoratori utilizzati;

- per le finalità di cui al presente contratto è stato predisposto, d'intesa con i competenti servizi pubblici, n 1 progetto di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n.18/1994 e s.m.i., ovvero la realizzazione laboratorio occupazionale per nr. 4/6 persone con disabilità intellettiva afferenti all'Associazione Centro Down Alessandria;

Tutto ciò premesso, tra le Parti indicate in epigrafe

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse - Le premesse, che si intendono qui interamente riportate,

formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della sua applicazione ed interpretazione.

Art. 2 - Oggetto del contratto - Ai sensi dell'art. 5, c.1, della L. 08.11.91 n. 381 e s.m.i., recepita con L.R. 09.06.94, n.18 e s.m.i., l'Azienda affida alla Cooperativa la gestione del servizio bar presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo "T. Borsalino", finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come di seguito descritti:

La Cooperativa dovrà garantire la somministrazione e la vendita, comunque autorizzate, dei seguenti prodotti alimentari:

- caffetteria, bibite, bevande analcoliche, tisane, ecc;
- pasticceria, panini, sandwiches, cioccolate, caramelle, biscotteria e dolci vari, snack;
- gelati;
- acque minerali;
- tavola fredda/calda

È fatto divieto di vendita di alcolici e superalcolici.

Tutti i prodotti e tutti i generi di consumo dovranno essere di prima qualità e completamente rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche del caffè, della pasticceria, dei piatti freddi e dei prodotti utilizzati per la preparazione di sandwiches.

I locali vengono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente che la Cooperativa dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare. In occasione della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna.

Al termine del contratto i locali dovranno essere riconsegnati nelle medesime

condizioni in cui sono stati consegnati alla Cooperativa. A tal fine verrà redatto verbale di riconsegna.

Il mutamento della destinazione d'uso dei locali concessi dall'Azienda comporterà l'automatica decadenza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. E' fatto divieto alla Cooperativa di concedere a terzi il godimento di tutta o parte dell'area in oggetto e di cedere il presente contratto, salvo espresso autorizzazione dell'Azienda.

Alla data di avvio del servizio il gestore dovrà aver acquisito tutte le licenze/autorizzazioni/ registrazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto della concessione.

La descrizione dell'organizzazione del lavoro, modalità di esecuzione, periodicità, orario di lavoro, mansioni del personale impiegato nel servizio ed attività svolte da persone svantaggiate – ed il ruolo del coordinatore sono indicati nel progetto tecnico di esecuzione del servizio e nel progetto di recupero - reinserimento lavorativo, depositati agli atti della S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali.

Art. 3 - Personale - La Cooperativa si impegna ad effettuare le attività richieste tramite almeno n. 2 lavoratori, di cui almeno n.1 persone svantaggiate.

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del personale, la Cooperativa si impegna a provvedervi con la massima tempestività, individuando soggetti nelle medesime condizioni ed in possesso dei medesimi requisiti professionali e di esperienza dei lavoratori sostituiti.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta dell'Azienda, nei modi e nelle forme che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

Sarà compito della Cooperativa provvedere alla formazione del personale sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), sulla movimentazione dei carichi, sul corretto impiego delle attrezzature, nonché sui rischi specifici connessi all'attività oggetto del presente contratto.

Per quanto attiene alla problematica dei rischi da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), si rinvia al documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) allegato.

Tutto il personale della Cooperativa dovrà portare, ben visibile, apposita targhetta nominativa di riconoscimento.

Art. 4 - Durata della contratto - Il presente contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo, alla scadenza, per ulteriori mesi trentasei.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non fosse ancora esecutiva o comunque il nuovo appaltatore non avesse ancora assunto effettivamente l'esercizio, la Cooperativa è tenuta a proseguire la gestione, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste nel presente contratto, fino all'insediamento del nuovo gestore ed in ogni caso non oltre 6 mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

L'Azienda, nel caso dovessero verificarsi modifiche organizzative al suo interno, si riserva di sciogliere volontariamente, in tutto o in parte, il vincolo contrattuale con comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo PEC, senza che la Cooperativa possa avanzare richieste di eventuali danni.

Art. 5 - Contenuto dei servizi - Per la gestione dei servizi di cui all'art.2 è da

intendersi a carico della Cooperativa l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, necessari e sufficienti a:

- garantire il contenuto effettivo e commerciale del servizio;
- realizzare percorsi di recupero terapeutico dei soggetti impegnati, con il supporto di operatori educativi qualificati, in grado di svolgere il lavoro in maniera professionale e con l'ausilio di specifici progetti personalizzati.

L'effettuazione dei servizi sarà assicurata, da parte della Cooperativa, nel rispetto di tutte le vigenti norme professionali in materia.

Per l'esecuzione dei servizi, la Cooperativa metterà a disposizione tutte le necessarie ed idonee attrezzature e doterà i propri operatori di tutti i DPI, i mezzi, le attrezzature ed il vestiario occorrenti.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio bar - Sarà compito della Cooperativa porre in essere ogni e possibile accoglimento al fine di indirizzare il personale svantaggiato ad una efficace ed efficiente gestione dei servizi appaltati.

L'attività sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alla ore 14.30, gli orari potranno essere rivisti e subire delle variazioni in accordo tra l'Azienda e la Cooperativa. I predetti orari dovranno essere esposti mediante cartelli o appositi strumenti di informazione. L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di concordare con la Cooperativa l'esatta articolazione degli orari e dei giorni di apertura in relazione alle esigenze del servizio.

L'orario potrà essere modificato, in accordo fra le parti, valutate le effettive necessità del servizio.

Eventuali chiusure anche parziali (ad es. 1° Gennaio, Domenica di Pasqua, 15 Agosto e 25 Dicembre), dovranno essere preventivamente concordate con l'Azienda.

Art. 7 - Controlli da parte dell'Azienda - Il controllo sull'esecuzione del servizio, sarà effettuato a cura del personale della S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali e, qualora a seguito di verifica emergano inadempimenti, violazioni od omissioni, la Cooperativa si renderà immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio, senza nulla pretendere.

La Cooperativa sarà tenuta a :

- presentare alla S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio;
- presentare un elenco delle attrezzature impiegate e dei D.P.I. forniti in dotazione al personale.

Art. 8 - Responsabili tecnici e coordinatori delle attività - Il responsabile tecnico e coordinatore tecnico-operativo è Riccardo Brero, che rappresenta, a tutti gli effetti, l'unico responsabile e interlocutore della Cooperativa nei confronti dell'Azienda, mentre il responsabile della sicurezza è lo Studio Tecnico Giachino - Consulenza e Progettazione della Sicurezza Aziendale

Art. 9 - Determinazione del corrispettivo – All'Azienda verrà corrisposto dalla Cooperativa a titolo di canone un corrispettivo annuale derivante dai servizi forniti entro il 30 giugno di ogni anno, salvo che intervenga accordo tra le parti, dell'importo di Euro 1.000,00 (oltre I.V.A.) per il primo anno e sarà oggetto di revisione in base all'andamento della gestione del servizio, di anno in anno.

Art. 10 – Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento verrà effettuato in unica rata, previa emissione di documento contabile, pari a Euro 1.000,00 (mille /00 Euro) che la Cooperativa erogherà a mezzo bonifico bancario entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di contestazioni o segnalazioni, il suddetto termine di pagamento verrà sospeso soltanto dopo attenta verifica della fondatezza e dell'importanza delle stesse in contraddittorio tra le parti e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Art. 11 - Oneri contrattuali - Sono a carico della Cooperativa tutti gli oneri e le spese relative all'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, ivi compresa l'organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività richieste.

La Cooperativa si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere, nessuna esclusa, che sono o si renderanno necessarie per l'esercizio dell'attività cui i locali sono destinati o per l'adeguamento degli stessi alle normative di legge inerenti all'attività suddetta.

L'ordinaria manutenzione degli spazi adibiti a bar competerà alla Cooperativa.

La Concessionaria non potrà, senza il consenso scritto dell'Azienda, eseguire modifiche anche se ritenute migliorative degli elementi strutturali.

Le manutenzioni straordinarie pertinenti ai locali oggetto del presente contratto ed ai relativi impianti, saranno a carico dell'Azienda che le eseguirà in modo e in tempi tali da cagionare il minor incomodo alla Cooperativa, escluso sin d'ora in ogni caso il diritto di quest'ultima a pretendere risarcimenti, indennizzi o riduzioni del canone per il disagiata o mancato uso dei locali.

Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie imputabili a colpa della Cooperativa, le conseguenti spese saranno poste a suo carico.

La Cooperativa deve, altresì, provvedere con proprio personale ed attrezzature alla pulizia, al riordino di tutti i locali e servizi accessori (spogliatoio, magazzino, ecc. eventualmente messi a disposizione dall'Azienda) ed allo smaltimento

dei rifiuti prodotti nel rispetto del decoro e dell'igiene, nonché delle indicazioni operative fornite dall'Azienda.

Deve essere installato idoneo registratore di cassa ai fini fiscali.

Il Concessionario non può cedere o affittare in tutto e in parte gli spazi assegnati, come non può servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto.

Art. 12 - Garanzie contrattuali e personali - La Cooperativa dovrà garantire la buona qualità e la diligenza del buon padre di famiglia nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

La Cooperativa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione dei servizi, con obbligo di uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dalla L. 20.05.1970 n. 300 e s.m.i., dall'art. 2087 del C.C., dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa vigente in materia, qualora applicabile all'esecuzione del presente contratto.

E' tenuta, altresì, al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verifica circa la regolare e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

La Cooperativa ha presentato polizza assicurativa contro i rischi per danni a terzi e nei confronti dell'Azienda, su persone e/o cose, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, con massimale di €. 3.000.000 emessa da Agenzia Unipolsai spa di Alessandria – G.L.M. Assicurazioni.

Art. 13 - Subappalto – Non è consentito cedere o subappaltare il servizio oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione dell'affidamento.

Art. 14 - Operatori - I nominativi delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto (ripartiti per incarico), saranno trasmessi all'Azienda, a spesa e cura della Cooperativa, entro e non oltre trenta giorni dalla firma del presente contratto, completi delle certificazioni di idoneità alla mansione e delle attestazioni relative alla avvenuta formazione.

A cadenza semestrale, la Cooperativa trasmetterà alla S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi.

Ai sensi dell'art. 11 dell'allegato alla D.G.R. 22 maggio 2006 n. 79-2953 è fatto divieto di sostituire personale subordinato (dipendenti e/o soci) con persone impegnate nel volontariato. Potranno essere previsti impiegati di supporto per i quali varranno le stesse disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 15 - Progetti di inserimento lavorativo - Il percorso di recupero e di formazione al lavoro dei soggetti svantaggiati sarà gestito, in collaborazione con i Servizi pubblici preposti, dagli operatori educativi che, mediante relazioni periodiche, lo verificheranno nel tessuto sociale dei soggetti deboli.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i summenzionati Servizi preposti, ex art. 4 L. n. 381/91 e s.m.i., un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Le verifiche degli operatori con i soggetti di riferimento (Assistente sociale, Psicologo, Neuropsichiatra, Medico, ecc.) potranno essere effettuate durante l'orario di lavoro dei medesimi. I tempi delle verifiche saranno concordati con l'Azienda.

Art. 16 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale - In

ottemperanza a quanto disposto dall'art.9, c.2, L. n. 381/1991 e s.m.i., nei confronti della generalità del personale impiegato, la Cooperativa si impegna a:

- applicare il contratto collettivo nazionale per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo (C.C.N.L. cooperative sociali) ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi e cooperative agricole;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza ed igiene del lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 17 - Verifiche e controlli - Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche senza alcun obbligo di preavviso, per verificare il rispetto delle norme igieniche e di richiedere, con lettera, informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati.

I Servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio del personale, responsabili insieme alla Cooperativa del progetto individuale di cui ai precedenti articoli, e preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica in esame, secondo periodicità che verranno stabilite tra le Parti, o su espressa richiesta dell'Azienda.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Art. 18 - Contestazioni, inadempienze e penalità - In caso di contestazioni scritte pervenute alla S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazionali relative ad inadempimento contrattuale, a danneggiamento o furto o smarrimento dei materiali affidati da questa Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, al mancato rispetto delle norme di cui al presente contratto, ed alla non corretta esecuzione dei servizi, verrà data pronta comunicazione alla Cooperativa che, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dei rilievi eccepiti, potrà contro dedurre per iscritto.

In caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, l'Azienda sarà autorizzata ad applicare una penale commisurata all'inadempimento contrattuale relativo allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, mentre, nel caso di danneggiamento o furto o smarrimento dei materiali affidati da questa Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, dovrà essere corrisposto un importo pari al valore del bene, fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori spese derivanti da tale inadempimento.

Delle penalità sarà data notifica alla Cooperativa, a mezzo PEC.

L'applicazione della penale verrà effettuata successivamente alla conclusione della procedura di contestazione.

L'inadempienza grave o l'interruzione ingiustificata dei servizi costituiscono giustificato motivo per la rescissione del contratto da parte dell'Azienda, fatte salve le azioni legali di risarcimento danni.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94, qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del presente contratto, l'altra parte potrà sospenderne l'esecuzione o chiederne, nei casi più gravi, la risoluzione im-

mediata.

Il contratto è, altresì, risolto qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito e qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta per legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa, e la stessa non abbia informato del fatto, entro 30 giorni, l'Azienda e l'Assessorato regionale e l'Assessorato Provinciale preposti alla tenuta dell'Albo cooperative sociali.

La parte che intenda risolvere il contratto dovrà comunicarlo all'altra tramite nota trasmessa a mezzo PEC e la stessa s'intenderà risolta qualora, decorsi quindici giorni dal suo ricevimento, la parte inadempiente non abbia provveduto ad eseguire la sua prestazione.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme e foro competente - Il presente contratto è soggetto e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana con specifico riferimento alle norme citate in premessa.

Per ogni controversia in ordine al presente contratto il foro competente è quello di Alessandria.

Art. 21 - Comunicazioni scritte - Salvo diversa pattuizione, tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente contratto dovranno essere fatte per iscritto ed inviate, anche a mezzo email e pec, ai seguenti indirizzi:

- per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria: email: gmiglietta@ospedale.al.it / PEC: acquisti-logistica@ospedale.al.it.

- per la Cooperativa sociale Coompany & C.: email: info@coompany.it; pec: coompany.alessandria@pec.confcooperative.it.

Le Parti s'impegnano, altresì, a comunicare all'altra ogni eventuale cambiamento nei recapiti sopra indicati fermo restando che, in difetto, le comunicazio-

ni s'intenderanno validamente effettuate all'indirizzo suindicato.

Art. 22 - Spese ed imposte - La presente scrittura privata, composta da n. 15 (quindici) pagine, comprese le sottoscrizioni, viene stipulata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula si intendono a carico della Cooperativa.

Il contratto verrà registrato solamente in caso d'uso. In tal caso le spese sono a carico della parte che l'abbia richiesta.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti del presente contratto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del richiamato Regolamento Europeo con l'adeguamento dell'informativa alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Il titolare del trattamento è l'A.O. di Alessandria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti.

Per l'A.O. di Alessandria

Il Direttore f.f. S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure d'Acquisto Sovrazionali

Dott. Luigi Rizzo

Per la Cooperativa Sociale Coompany & C.

Il Legale Rapp.te